

IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NEL SISTEMA PENALE

5.11.2015

<i>Istituto</i>	<i>Natura e Finalità</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Autorità giudiziaria</i>	<i>Violazione degli obblighi</i>
-----------------	--------------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------------

<p>Art. 165 c.p.</p> <p>SOSPENSIONE COND.</p>	<p>Obbligazione accessoria</p> <p>Applicata con la sospensione condizionale della pena.</p> <p>E' necessaria la non opposizione del condannato.</p>	<p>Prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.</p>	<p>Viene disposta dal giudice che ha pronunciato la condanna e che determina durata e modalità durata non superiore alla durata della pena sospesa..</p> <p>In caso di modifica delle modalità, è competente il giudice dell'esecuzione.</p>	<p>revoca e ripristino la pena originariamente comminata.</p>
<p>Art. 73, D.P.R. 309/90 (Testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope) (modificato con L. 79/2014 e da legge 9 /8/2013)</p>	<p>E' sanzione sostitutiva per i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti -pena da sei mesi a quattro anni di reclusione) (o altro reato per il quale venga inflitta pena non sup. a 1 anno recl .quando il reato ,non contro la persona o previsto da art.407 co 2 lett.a c.p.p., è stato commesso da persona tossicodip. o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope. in relazione a propria condizione</p> <p>E' necessaria la richiesta dell'imputato</p>	<p>Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. <i>Modalità: 6 ore a settimana ovvero un tempo superiore se richiesto; in ogni caso, non più di otto ore al giorno.</i> <i>Si computa un giorno di lavoro ogni due ore di lavoro prestato</i></p> <p>Al max concessa per 2 volte .</p>	<p>Viene disposta dal giudice che ha pronunciato la condanna che determina le modalità di svolgimento delle prestazioni.</p> <p>In caso di modifica delle modalità, è competente il giudice dell'esecuzione.</p> <p>Uepe verifica l'effettivo svolgimento del lavoro di p.u.</p>	<p>In caso di violazione degli obblighi, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede o quello dell'esecuzione revoca la sostituzione e ripristina la pena sostituita.</p>

	(sempre che non debba applicarsi la sosp. cond.. della pena). Ha una durata pari alla pena detentiva irrogata. E richiesto il parere del PM			
Art. 56, D.L.vo 274/00 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace)	E' pena principale per i reati di competenza del giudice di pace. E' necessaria la richiesta dell'imputato. Ha una durata non inferiore a 10 giorni e non superiore a sei mesi.	Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. <i>Modalità: 6 ore a settimana ovvero un tempo superiore se richiesto; in ogni caso, non più di otto ore al giorno.</i> <i>Si computa un giorno di lavoro ogni due ore di lavoro prestato.</i>	Viene disposta dal giudice che ha pronunciato la condanna che determina la durata nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni. In caso di modifica delle modalità, è competente il giudice dell'esecuzione.	In caso di violazione degli obblighi, si configura un reato di competenza del Tribunale punito con la reclusione fino a 1 anno. Non si possono applicare le sanzioni sostitutive della legge 689/81. Sarà il pubblico ministero che, avuta notizia dell'inadempimento, procederà all'iscrizione del soggetto nel registro degli indagati per il nuovo reato.
Art. 224-bis, D.L.vo 285/92 (Codice della strada)	E' sanzione amministrativa accessoria alla condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso in violazione delle norme C.d.S. Ha una durata non inferiore a un mese (tre mesi se il soggetto è recidivo aggravato) e non superiore a sei mesi.	Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. <i>Modalità: 6 ore a settimana ovvero un tempo superiore se richiesto; in ogni caso, non più di otto ore al giorno.</i>	Viene disposta dal giudice che ha pronunciato la condanna che determina la durata nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni.	In caso di violazione degli obblighi, si configura un reato di competenza del Tribunale punito con la reclusione fino a 1 anno. Non si possono applicare le sanzioni sostitutive della legge 689/81. Sarà il pubblico ministero che, avuta notizia dell'inadempimento, procederà all'iscrizione del soggetto nel registro degli indagati per il nuovo reato.
Art. 105, legge 689/81 (Norme in materia di depenalizzazione) LAVORO SOSTITUTIVO	Sanzione per il mancato pagamento di pene pecuniarie. E' necessaria la richiesta del condannato. Ha una durata non superiore a 60 giorni.	Prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero della giustizia, che può delegare il magistrato di	Il pubblico ministero o il Tribunale competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato che determina le modalità di esecuzione.	La parte di lavoro sostitutivo si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta.

		<p>sorveglianza.</p> <p><i>Modalità: una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato richieda una maggiore frequenza settimanale.</i></p>		
<p>Art. 1, comma 1-bis, D.L. 122/1993 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale)</p>	<p>Sanzione accessoria alla sentenza di condanna.</p> <p>Ha una durata non superiore a 12 settimane.</p> <p>L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.</p>	<p>Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1- ter.</p>	<p>Viene disposta dal giudice che ha pronunciato la condanna che determina la durata nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni.</p> <p>Deve essere svolta al termine dell'espiazione della pena detentiva.</p>	
<p>Art.186 co 9 bis Divo 30.4.92 n.285 come modif da legge. 29 luglio 2010, n. 120. Guida sotto l'influenza dell'alcol</p> <p>Art.187 co 8 bis Divo 30.4.92 n.285 come modif da l.29.7.2010 n.120 Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di</p>	<p>Sanzione sostitutiva della pena dell'arresto e della ammenda .Non si può dare più di una volta .</p> <p>Ha una durata pari alla pena irrogata. E della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità</p> <p>Può essere disposta se non vi è opposizione da parte dell'imputato.</p> <p>.</p>	<p>Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.</p> <p>Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio riabilitativo del soggetto tossicodipendente</p> <p><i>Modalità: 6 ore a settimana ovvero un tempo</i></p>	<p>Può essere disposta anche di ufficio dal Giudice –anche con il decreto penale di condanna- se non vi è opposizione da parte dell'imputato. La sanzione è eseguibile anche immediatamente .</p> <p>Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.</p> <p>In caso di esito positivo il giudice con sentenza estingue il reato,dimezza la sanzione amministrativa e revoca la confisca del veicolo sequestrato disposte dal giudice penale</p> <p>In caso di esito negativo del lpu il giudice –che procede o quello della esecuzione ripristina (conferma) la pena sostituita,la durata</p>	<p>In caso di violazione degli obblighi connessi al lpu il giudice –che procede o quello della esecuzione ripristina (conferma) la pena sostituita,la durata originaria della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.</p> <p>In caso di di violazione degli obblighi connessi al lpu il giudice –che procede o quello della esecuzione ripristina (conferma) la pena sostituita,la durata originaria della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.</p>

sostanze stupefacenti		<i>superiore se richiesto; in ogni caso, non più di otto ore al giorno. Si computa un giorno di lavoro ogni due ore di lavoro prestato.e ogni 250 euro di pena pecuniaria</i>	originaria della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.	
Art. 186 187 186 bis Dlvo n.285 del 30.4.92	Misura alternativa alla detenzione (art.57 legge 29.7.2010 n.120). Può essere disposta su richiesta di parte . Un giorno di detenzione equivale ad un giorno di lavoro di pubblica utilità	Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato le regioni le province i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e d volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze	Può essere disposta dal trib.di sorveglianza su richiesta di parte dopo la condanna definitiva . Estingue la pena detentiva non la pena pecuniaria	In caso di violazione viene revocata la misura alternativa e disposta la esecuzione della pena detentiva..
Art. 21 l. 354/75 Progetti di pubblica utilità	Modalità del lavoro all'esterno	I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità ed attitudine lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi	Il Programma di trattamento è approvato dal Mag. di Sorv.	Revoca

Legge delega 67/2014 Sospensione con messa alla prova art. 168 bis co. 3 cod. pen.	Il lavoro di p.u. è contenuto obbligatorio nel programma di trattamento (è un elemento e non è la sanzione)	Vedi sopra sub art.21 l'elenco degli enti ospitanti è più ampio (es. ASL) di quello dei reati stradali Modalità :durata non inferiore ai dieci giorni anche non continuativi	https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Regolamento_messa_alla_prova.pdf L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è emessa dal tribunale ordinario.	Revoca della messa alla prova in caso di rifiuto alla prestazione o in caso di commissione di nuovo delitto non colposo o di reato della stessa indole durante la sospensione art.168 ter cod.pen.
Legge delega 67 art 1 e 2 n.b. misura non applicabile sino al D.LVo	Le sanzioni non detentive (delitti con pene fino a 5 anni di reclusione) possono prevedere anche il lavoro di pubblica utilità	Non emanato il decreto delegato		N.B. entro 8 mesi doveva essere emanato il Dlvo, ma non è stata esercitata la delega
Disegno di legge 23.12.2014				Approvato alla camera – all'esame del Senato